SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana».

05A07157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritta dall'8 ottobre 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti in data 10 dicembre 1986 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 15 settembre 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da Casauria (Pescara - Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A06909

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidart Postigo Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vidart Postigo Beatriz, nata il 23 marzo 1976 a Santander (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniera Industrial» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniera Industrial» conseguito presso l'«Universidad de Cantabria» di Santander (Spagna) in data 8 gennaio 2003;

Preso atto che la sig.ra Vidart Postigo è iscritta all'albo professionale del «Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria» dal 10 febbraio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vidart Postigo Beatriz, nata il 23 marzo 1976 a Santander (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

Allegato *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A06910

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2005.

Modifica del decreto 23 aprile 2003, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2003, registro n. 4, foglio n. 121, che determina, nel rispetto delle finalità stabilite dalla legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini e i criteri di attribuzione delle risorse stabilite ai commi 10 e 12 lettera *b)* del citato art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto interministeriale del 23 aprile 2003 che stabiliscono il termine per l'utilizzo delle risorse, le quote percentuali annue relative alle spese di gestione ed i termini per la presentazione delle relazioni rendicontuali;

Considerata l'esigenza di prorogare i termini stabiliti dai succitati articoli 2, 3 e 4, al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse già ripartite tra i fondi interprofessionali per la formazione continua attraverso i decreti direttoriali emanati dall'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, di cui alle premesse è così sostituito: «Il termine per l'utilizzo delle risorse è stabilito in mesi 36 a decorrere dalla data delle erogazioni».

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003 è così sostituito: «Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi tre anni di attività, la quota annua del 6% per il quarto ed il quinto anno e del 4% a decorrere dal sesto anno».

3. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 23 aprile 2003 è sostituito dal seguente: «I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di 38 mesi dalla data di erogazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335

05A07452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Astra studio chimico associato», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, è stato autoriz-

zato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Astra studio chimico associato, ubicato in Teramo, via Gammarana n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 14
Alcalinità sulle ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 9
Densità relativa a 20ºC e massa volumica a 20ºC	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 4
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 28
pH	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 24
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 6
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 12
Titolo alcolometrico	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/09/90 GU 90 del 19/11/90 Cap. 5

05A07090

DECRETO 6 luglio 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» Superiore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», già riconosciuta come denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974;

Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Dogliani» superiore, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

3. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata ««Dolcetto di Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2003 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento

in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore, provenienti dalla vendemmia 2004, che alla data del 31 dicembre 2005 trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004, purché documentabile.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE» O «DOGLIANI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani».

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, tra Rocca Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani» Superiore o «Dogliani»	7.000	12,50% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	3.800	13,00% vol

al quarto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	4.400	13,00% vol

al quinto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	5.700	13,00% vol

al sesto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	5.700	13,00% vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.

Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani» Superiore o «Dogliani»	68%	4.760 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani» Superiore o «Dogliani»	12	15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini	data
—	—
«Dolcetto di Dogliani» Superiore o «Dogliani».	1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.

5. È consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» più giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

6. Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione «vigna»: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

05A06960

DECRETO 7 luglio 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 giugno 2005 dal laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, nella persona del responsabile Pierpaolo Cavallo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 13
pH	Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All p.to 24

05A07189

DECRETO 7 luglio 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 giugno 2005 dal laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, nella persona del responsabile dott. Pierpaolo Cavallo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del labotatorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All III
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All XVI
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/1991 All II

05A07190

DECRETO 11 luglio 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria, Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di Pergola e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola»;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 5 marzo 2004;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Pergola (Pesaro) il 28 settembre 2004;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pergola» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pergola», ed è approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Pergola», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pergola» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pergola» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PERGOLA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini:

«Pergola» rosso;

«Pergola» novello;

«Pergola» passito,

che rispondono alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: aleatico per non meno del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra S. Abbondio, S. Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2200 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non può superare le 10 tonn/Ha.

Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,50% vol. per il «Pergola» rosso;

10,50% vol. per il «Pergola» passito;

10,50% vol. per il «Pergola» novello.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.

Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:

70% per i vini «Pergola» rosso;

40% per i vini «Pergola» passito;

70% per i vini «Pergola» novello.

Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».

Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.

Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:

1) l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, secondo le modalità previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

2) l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratatazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;

3) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a due ettolitri;

4) l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del 1º anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Pergola» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: pieno ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Pergola» passito:

colore: rosso rubino carico tendente al granato;

odore: intenso, etereo;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale 15,00% vol. di cui effettivo almeno 12,00% vol.;

acidità totale minima 4,0 g/l;

acidità volatile massima 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;

«Pergola» novello:

colore: rosso rubino vivo;

odore: floreale tipico;

sapore: morbido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.

Art. 8.

Confenzionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità di litri 0,187; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Pergola».

05A07177

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 luglio 2005.

Libero ingresso in tutte le sedi espositive statali, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», indetta nei giorni 24 e 25 settembre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 3074 del 28 giugno 2005 con la quale il Dipartimento per la ricerca, innovazione e organizzazione ha indetto la manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio» nei giorni 24 e 25 settembre 2005, il cui slogan è «Il Patrimonio, una cultura da vivere»;

Considerato che il Dipartimento ha richiamato l'attenzione sulle iniziative già adottate lo scorso anno in occasione della manifestazione di cui trattasi ed in particolare sulla possibilità di consentire il libero ingresso nelle sedi espositive statali;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 10 maggio 2005 ha espresso parere favorevole all'iniziativa in argomento;

Decreta:

In occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», indetta nei giorni 24 e 25 settembre 2005 è consentito il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2005

Il Capo dipartimento: CECCHI

05A07347

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione delle modalità di pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti licenza ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Viste le direttive 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE in materia ferroviaria, in particolare l'art. 7, comma 6, l'art. 9, commi 8 e 7 e 11;

Visto il decreto interministeriale n. 45/T del 23 marzo 2000 relativo alla determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi ex art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 dicembre 2003, recante ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del citato decreto legislativo n. 188/2003 e che pertanto è necessario determinare le modalità di pagamento e l'ammontare del diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria dovuto dalle imprese richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalità di pagamento e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.

2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto è determinata nella misura di:

a) 5.280,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, nonché 5.280,00 euro per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa già titolare di licenza, in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli;

b) 2.460,00 euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 188/2003.

Art. 2.

1. Il pagamento dell'importo, è effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale.

2. Nella causale di versamento occorre indicare:

a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;

b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;

c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata n. 3570 dell'Unità previsionale di base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

I proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono versati al capitolo di entrata n. 3570 del bilancio dello Stato, Unità previsionale di base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, punto 2, lettere *a)* e *b)* del presente decreto, è soggetta a revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A07376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso:

1. Considerazioni introduttive.

Il codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice.

In particolare, questa Autorità segnala che non sono state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati «sensibili».

La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini.

L'utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario. L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario.

Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo l'approvazione del codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata.

L'Autorità esprime viva preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo.

Se non interverranno per tale data i necessari atti di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del codice; art. 3 decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lettera *a)* e 2, del codice).

Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo - accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicità (articoli 4, comma 1, lettera *d)* ed *e)*, 20, comma 2 e 21, comma 2, del codice).

Non si tratta di un mero adempimento formale, oppure di una semplice ricognizione di prassi esistenti, poiché da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i cittadini interessati.

Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l'espressione del parere, cui i soggetti pubblici devono poi conformarsi.

Considerata l'ampiezza del settore, il codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto espresso un unico parere.

Per contribuire alla corretta applicazione del codice, il Garante ha intensificato la collaborazione finalizzata alla predisposizione di tali schemi tipo con organismi rappresentativi di regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della funzione pubblica.

Il Garante resta però in attesa di ricevere per il parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti, sia gli schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni.

2. Aspetti procedurali.

Diversi documenti del Garante e più di una circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita dal codice, che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi (Provv. Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 19; note del Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 settembre 1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36).

Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l'atto di natura regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure promuovendo l'adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (es.: articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, a titolo esemplificativo, articoli 8 e successivi decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 9 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419).

Gli atti di natura regolamentare da adottare devono essere predisposti previa ricognizione attenta dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamento o che si intende trattare in futuro.

Occorre poi tenere presente che potranno essere prese in considerazione nei regolamenti le sole finalità di rilevante interesse pubblico già individuate specificamente dal codice o, come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione di legge che, anche se collocata fuori del codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e Parte II del codice).

La ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento delle articolazioni interne del soggetto pubblico interessato, permette a quest'ultimo di effettuare anche un'ulteriore verifica circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i principi del codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente da rispettare anche in sede regolamentare), nonché di adeguare prontamente procedure in atto eventualmente non conformi a legge (principio di indispensabilità in rapporto alle finalità perseguite; verifiche periodiche dei vari requisiti dei dati - esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, ecc.- e del loro rapporto con gli adempimenti da svolgere; scelta di modalità volte a prevenire violazioni di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei dati sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati riferiti a terzi non direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere; divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: *cfr*. art. 22 del codice).

3. Il parere del Garante.

Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità al parere del Garante. Come accennato, il parere può essere espresso anche su schemi tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre amministrazioni e semplifica, inoltre, l'*iter* di approvazione degli atti.

Infatti, una volta espresso dal Garante il parere su uno schema tipo riguardante l'attività di soggetti pubblici che svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a questa Autorità, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme allo schema tipo esaminato.

È invece necessario sottoporre al Garante uno schema di regolamento per uno specifico parere solo se:

a) manca uno schema tipo già esaminato dall'Autorità;

b) vi è uno schema tipo al quale l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati nello schema tipo.

Anche in questi due casi, il Garante è impegnato ad esprimere il parere nel termine di qurantacinque giorni dal ricevimento della richiesta (o nei venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi i quali, se non interviene un parere formale, il soggetto può adottare comunque il regolamento e proseguire poi il trattamento (art. 154, comma 5, del codice).

4. Contenuto dell'atto regolamentare e pubblicità.

In questa sede, Il Garante intende fornire alle amministrazioni che non potranno avvalersi di schemi tipo alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla tematica.

Questa particolare attenzione è ancor più necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia disciplinato espressamente nei regolamenti.

Lo schema di regolamento deve contenere sinteticamente, ma in termini adeguati ed agevolmente comprensibili, le seguenti indicazioni specificate per categorie.

1. *Dati indispensabili*. Occorre individuare le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie che si devono necessariamente utilizzare in rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del codice). I dati vanno indicati solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie.

2. *Operazioni di trattamento indispensabili.* Vanno parimenti individuate le operazioni che si devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato e per le quali sono pertanto necessarie più garanzie. Anche in questo caso la descrizione è per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche circa l'impiego delle informazioni.

Tra tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11, del codice), nonché la comunicazione dei dati a terzi.

Si possono invece indicare più sinteticamente le operazioni «ordinarie» e più ricorrenti di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione ecc.).

3. *Ulteriore contenuto dello schema di regolamento.* È opportuno che il soggetto pubblico descriva sinteticamente, in termini comunicativi, anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini.

Non è quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non richiesti dal codice; né è richiesta la riproduzione analitica delle disposizioni del codice (in particolare, degli articoli 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.).

Andrebbe altresì evitato di disciplinare situazioni già adeguatamente regolate sul piano legislativo e regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come avviene nel caso dei dati personali trattati per effetto di un accesso a documenti amministrativi (articoli 59 e 60 del codice; legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).

Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari deve essere oggetto di un espresso riferimento nell'informativa da rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del codice). L'indicazione di tale normativa può essere quindi utile anche nell'ambito dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda erroneamente in considerazione attività che, pur essendo demandate al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non considerate «rilevanti finalità di interesse pubblico».

Da ultimo, tra le garanzie individuate dal codice figura il diritto dei cittadini di conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che li riguardano (art. 20, comma 2, del codice).

Va pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di intraprendere, in aggiunta alla pubblicità legale da assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti, adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilità alle scelte adottate a proposito dei dati sensibili e giudiziari, utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti.

Riservandosi di concludere rapidamente in separata sede i processi di collaborazione già avviati con alcuni organismi rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante ritiene infine doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici interessati di adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune.

A tal fine, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti pubblici, in allegato al presente provvedimento, un modello di riferimento per redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello già predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002.

Tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.

Roma, 30 giugno 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il Relatore
PIZZETTI

Il Segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO

Art.….

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili a……….. per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

Art...

1. Ai sensi dell'art. 1, …………. , per le finalità di……… tratta le seguenti tipologie di dati sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Indicare sinteticamente il contesto in cui il trattamento è effettuato (es.: gestione del rapporto di lavoro del personale), descrivendo anche, con linguaggio chiaro e comunicativo, le caratteristiche principali del trattamento e del flusso informativo.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
Indicare le finalità di rilevante interesse pubblico specificamente indicate dal Codice o da una norma di legge e il relativo riferimento normativo (*es., instaurare e gestire il rapporto di lavoro di qualunque tipo con il personale dipendente, anche a tempo parziale o temporaneo, nonché altre forme di lavoro non subordinato*).
Fonte normativa
Indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato *(es.: artt. 2094-2134 del codice civile); legge n. 300/1970; d.lg. n. 165/2001; d.lg. n. 151/2001).*

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
• origine I_I razziale I_I etnica • convinzioni I_I religiose, I_I filosofiche, I_I d'altro genere • convinzioni I_I politiche, I_I sindacali • stato di salute: I_I patologie attuali I_I patologie pregresse I_I terapie in corso I_I anamnesi familiare • vita sessuale • dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) del Codice)
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Particolari forme di trattamento
• Interconnessioni e raffronti di dati: I_I con altre informazioni o banche dati dello stesso soggetto pubblico (*specificare quali ed indicarne i motivi*): .... I_I con altri soggetti pubblici o privati (*specificare quali ed indicare la base normativa*): .... • Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario (*specificare quali ed indicarne i motivi o la base normativa*): .... • Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (*indicare l'eventuale base normativa*): .... ❑ Diffusione (*specificare l'ambito ed indicare l'eventuale base normativa*): ....

❑ Altre operazioni (*indicare eventuali altre operazioni effettuate sui dati, diverse da quelle sopra indicate*):
....

Altre tipologie più ricorrenti di trattamento

- Raccolta: |_| presso gli interessati |_| presso terzi
- Elaborazione: |_| in forma cartacea |_| con modalità informatizzate
- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "*ordinarie*" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (*specificare*):

....

05A07441

DELIBERAZIONE 30 giugno 2005.

Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nn. 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004 e 7/2004 rilasciate il 30 giugno 2004 ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, 21, comma 1, 26, 27, 40 e 76 del codice, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004 n. 190 (supplemento ordinario n. 141) in scadenza al 30 giugno 2005;

Viste, altresì, le autorizzazioni in scadenza alla medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del trattamento in casi particolari;

Ritenuta la necessità di differire il rilascio di nuove autorizzazioni sostitutive delle predette, al fine di completare l'armonizzazione delle prescrizioni già impartite alla complessa disciplina integrata dal codice, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del medesimo e anche al fine di poter rilasciare autorizzazioni aventi efficacia temporale più ampia di quella prevista in occasione di precedenti autorizzazioni generali;

Ritenuta la necessità di differire sino a tutto il 31 dicembre 2005 l'efficacia delle menzionate autorizzazioni generali e particolari in scadenza al 30 giugno 2005, e ciò per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati personali già autorizzati;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire sino al 31 dicembre 2005 l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nn. 1/2004, 2/2004, 3/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004 e 7/2004 rilasciate il 30 giugno 2004 ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, 21, comma 1, 26, 27, 40 e 76 del codice, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004 n. 190 (supplemento ordinario n. 141), nonché delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il Presidente
PIZZETTI

Il Relatore
PIZZETTI

Il Segretario generale
BUTTARELLI

05A07442

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione in materia di camini ed elementi per muratura, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 13 luglio 2005, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di camini e elementi per muratura, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «sicurezza insieme & prevenzione incendi».

05A07336

Abilitazione dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione in materia di componenti prefabbricati, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 13 luglio 2005, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di componenti prefabbricati, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «sicurezza insieme & prevenzione incendi».

05A07337

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10202-XV.J(3347) del 30 giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Colpo C80 Giangiordano» (peso netto g 283) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti), località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8039-XV.J(3612) del 30 giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore pioggia oro», è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8037-XV.J(3610) del 30 giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore blu» (peso netto g 417,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1679-XV.J(3928) del 5 luglio 2005, i manufatti esplosivi denominati:

farfalle 150 di colore rosso (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore blu (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore verde (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore bianco tremolante (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore giallo tremolante (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore viola (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore arancio (peso netto g 933);

farfalle 150 di colore oro (peso netto g 933),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 05A07338 a 05A07341

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Avvertenza.

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005.

ELENCO N. 8

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	MANTOVA	20.12.04 N.68	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica al regolamento
2.	MODENA	23.11.04 n. 478	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2005 misura tariffa TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2005 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2005
3.	NAPOLI	12.04.05 N. 409	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma tariffa per l'anno 2005 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2005 nella misura del 5% della tariffa di igiene ambientale ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2005 nella misura di € 0,00923 per ogni kwh
4.	PALERMO	04.12.04 N. 305/16	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Deliberazione tariffa per l'anno 2005
5.	PERUGIA	19.04.05 N.38	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Modifica del regolamento
6.	PRATO	01.02.05 N. 16	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: - Conferma aliquota per l'anno 2005
7	PRATO	01.02.05 N. 17	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Conferma per l'anno 2005 misura tariffa
8	PRATO	01.02.05 N. 18	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE : - Conferma aliquota per l'anno 2005
9	PRATO	01.02.05 N. 19	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: - Approvazione tariffe anno 2005
10	RAGUSA	27.12.04 N. 800	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Affidamento all'ACI per gli anni 2005-2006
11	RAGUSA	30.03.05 N. 160	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa del 15% per l'anno 2005
12	ROMA	21.02.05 N. 92/8	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Aumento tariffa del 20% per l'anno 2005
13	ROMA	18.02.05 N. 80	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: - Approvazione regolamento

05A07346

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Trouw Nutrition Italia S.p.a.».

Provvedimento n. 147 del 7 luglio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% TROUW NUTRITION ITALIA S.p.a.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo, incluso il rilascio dei lotti.

Titolare A.I.C.: Trouw Nutrition Italia S.p.a., via Del Lavoro, 13, Bussolengo (Verona).

Confezioni: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102707015.

È autorizzata la produzione, incluso il rilascio dei lotti, del medicinale veterinario sopraindicato, presso l'officina Ascor Chimici S.r.l., sita in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Via Piana, 265.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Aquavac Vibrio Vab».

Provvedimento n. 148 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: AQUAVAC VIBRIO VAB.

Confezione: flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 102620010.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II Aggiunta sito imballaggio secondario.

Si autorizza l'aggiunta dell'officina Schering Plough Limited sita in Breakspear Road South - Harefield, Uxbridge, Middlesex (UK) per le operazioni relative all'etichettatura dei flaconi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 149 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: AQUAVAC VIBRIO VAB.

Confezione: flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 102620010.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II Aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta dell'officina Schering Plough Limited sita in Breakspear Road South - Harefield, Uxbridge, Middlesex (UK) per le operazioni relative al rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07292-05A07293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Aquavac Vaccino Bocca Rossa».

Provvedimento n. 150 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: AQUAVAC VACCINO BOCCA ROSSA.

Confezione: flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 102927011.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II Aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta dell'officina Schering Plough Limited sita in Breakspear Road South - Harefield, Uxbridge, Middlesex (UK) per le operazioni relative al rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 151 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: AQUAVAC VACCINO BOCCA ROSSA.

Confezione: flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 102927011.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti, 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II Aggiunta sito imballaggio secondario.

Si autorizza l'aggiunta dell'officina Schering Plough Limited sita in Breakspear Road South - Harefield, Uxbridge, Middlesex (UK) per le operazioni relative all'etichettatura dei flaconi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07294-05A07283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Pracetam 10%».

Decreto n. 49 del 7 luglio 2005

Medicinale veterinario: PRACETAM 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Sogeval - 200 Route de Mayenne - 53022 Laval Cedex 9, Francia.

Produttore: stabilimento della ditta Sogeval - 200 Route de Mayenne - 53022 Laval Cedex 9, Francia.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/147/001.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103710012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103710024.

Composizione:

principio attivo: paracetamolo 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (svezzati).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico per la riduzione della piressia nel contesto di una malattia respiratoria infettiva acuta, in combinazione con adeguata terapia antinfettiva.

Validità:

premiscela: 18 mesi;

mangime medicato: 5 mesi.

Tempi di sospensione: carne e frattaglie: un giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

05A07286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Sentinel Spectrum».

Decreto n. 50 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: SENTINEL SPECTRUM compresse appetibili per cani.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health SpA, con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1, codice fiscale 02384400129.

Produttore: officina Novartis Consumer Health Inc., Lincoln (USA) con effettuazione dei controlli per il rilascio dei lotti in Europa eseguiti dall'officina Novartis Santè Animale S.A. - Huningue (Francia).

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0156/1-4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister 6 compresse per cani taglia molto piccola (rosso) - A.I.C. n. 103724011;

blister 6 compresse per cani taglia piccola (verde) - A.I.C. n. 103724023;

blister 6 compresse per cani taglia media (giallo) - A.I.C. n. 103724035;

blister 6 compresse per cani taglia grande (bianco) - A.I.C. n. 103724047.

Composizione: una compressa contiene:

Principi attivi	Taglia molto piccola	Taglia piccola	Taglia media	Taglia grande
milbemicina ossima	2,3 mg	5,75 mg	11,5 mg	23 mg
lufenuron	46 mg	115 mg	230 mg	460 mg
praziquantel	22,8 mg	57 mg	114 mg	228 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per cani affetti o a rischio di infestazioni parassitarie miste.

Per la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ct. felis, Ct. Canis, stadi preadulti) in cani in cui è indicato il trattamento concomitante di infestazioni miste da cestodi e nematodi adulti.

È efficace contro nematodi e cestodi adulti delle seguenti specie: cestodi: Dipylidium caninum, Tenia spp., Echincoccus spp., Mesocestoides spp., nematodi: Ancylostama caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis.

Può essere impiegato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (Dirofilaria immitis) e può far parte di un trattamento strategico contro la dermatite allergica da pulci (DAP).

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A07289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumequine 50% liquida Biovet Europe S.r.l.».

Decreto n. 51 del 12 luglio 2005

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario: FLUMEQUINE 50% LIQUIDA BIOVET EUROPE S.r.l.:

confezione da 1 kg - A.I.C. n. 102625011;

confezione da 5 kg - A.I.C. n. 102625023,

fino ad ora registrato a nome della società Biovet Europe S.r.l. di Barletta è ora trasferita alla società Andreotti Farmaceutica S.r.l. con sede in Guarda Medica (Rovigo), via Eridania Ovest, 65, codice fiscale 00799760293:

Flumequine 50% liquida Andreotti Farmaceutica S.r.l.:

confezione da 1 kg - A.I.C. n. 102625011;

confezione da 5 kg - A.I.C. n. 102625023.

Il medicinale veterinario in questione verrà prodotto presso l'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione e resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 52 del 12 luglio 2005

La titolarità dei medicinali veterinari:

Ossitetraciclina 10% liquido Medilabor di Odore dr. Carlo:
flacone da 0,2 kg - A.I.C. n. 102789029;
flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102789031;
flacone da 5 kg - A.I.C. n. 102789017.

Ossitetraciclina 20% Medilabor di Odore dr. Carlo:
fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102790021;
fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102790033;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102790019.

Eritromicina 20% Medilabor di Odore dr. Carlo:
fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102953015;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102953027;
fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102953039.

Tilosina 20% liquida Medilabor di Odore dr. Carlo:
fusto da 5 kg - A.I.C. n. 103378016;
fusto da 10 kg - A.I.C. n. 103378028;

fino ad ora registrati a nome della società Medilabor di Odore dr. Carlo di Cavallermaggiore è ora trasferita alla società Andreotti Farmaceutica S.r.l. di Guarda Medica (Rovigo), via Eridania Ovest, 65.

Ossitetraciclina 10% liquido Andreotti Farmaceutica S.r.l.:
flacone da 0,2 kg - A.I.C. n. 102789029;
flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102789031;
flacone da 5 kg - A.I.C. n. 102789017.

Ossitetraciclina 20% Andreotti Farmaceutica S.r.l.:
fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102790021;
fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102790033;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102790019.

Eritromicina 20% Andreotti Farmaceutica S.r.l.:
fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102953015;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102953027;
fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102953039.

Tilosina 20% liquida Andreotti Farmaceutica S.r.l.:
fusto da 5 kg - A.I.C. n. 103378016;
fusto da 10 kg - A.I.C. n. 103378028.

I medicinali veterinari in questione verranno tutti prodotti presso l'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni dei medicinali veterinari devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa Amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione e restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac PPi».

Provvedimento n. 152 del 12 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica ad azione immunologica: NOBIVAC PPi.

Confezioni:
flacone da 1 dose - A.I.C. n. 100299015;
10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299027;
50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299039;
100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100299041.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aumento della durata all'immunità a seguito vaccinazione limitatamente all'antigene della Parvovirosi dei cani.

Si autorizza l'aumento della durata dell'immunità a seguito della vaccinazione all'antigene della Parvovirosi dei cani. Il sommario delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo alla voce, richiami vaccinali, devono essere modificati nel modo seguente:

«Si raccomandano le seguenti rivaccinazioni:

1. Parainfluenza e Leptospirosi: ogni anno;
2. Cimurro, Epatite Infettiva e Parvovirosi: ogni tre anni;
3. Rabbia: ogni tre anni (modificabile in caso di disposizioni locali o contingenti).

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «EE Layerplus»

Provvedimento n. 153 del 12 luglio 2005

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: EE LAYERPLUS vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste e l'enterite emorragica dei tacchini, nella confezione:

flacone da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 102281033.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: nuova confezione del medicinale.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicato in oggetto:

flacone da 250 ml in polietilene (1000 dosi) - A.I.C. n. 102281045.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07285

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 48 del 6 luglio 2005

Con decreto n. 145 del 6 dicembre 2004 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.	Prodotto	A.I.C.
Chassot GmBH Germania	Xylapan flacone 10 ml	102495013
	Xylapan flacone 50 ml	102495025
	Doxiseptin 100 mg 20 compresse	102911017
	Doxiseptin 100 mg 100 compresse	102911029
	Doxiseptin 300 mg 20 compresse	102915044
	Doxiseptin 300 mg 100 compresse	102915057
	Ampitab 50 mg 24 compresse	102908011
	Ampitab 180 mg 24 compresse	102912019
	Tetraseptin 100 mg flacone 10 ml	102509015
	Tetraseptin 200 mg flacone 10 ml	102913011
	Sedalin 7 mg 40 compresse	102516010
	Sedalin 35 mg 40 compresse	102930017
	Rota TS 100 mg 20 compresse	102914013
	Rota TS 500 mg 20 compresse	102514027

Sanizoo S.r.l.	Ossitetraciclina 20% Sanizoo 1 kg	102786011
	Ossitetraciclina 20% liquida Sanizoo 1 kg	102788015
Merial Italia S.p.A.	Bio Coli+AP 10 flaconi da 250 ml	101114015
Industria Italiana Integratori TRE I S.p.A.	Desamentan R flacone 50 ml	101502019
	Ampivete flacone 10 g	101505016
	Ampivete flacone 100 g	101505028
	Ampivete flacone 20 g	101505030
	Doxipan polvere orale barattolo 250 g	100150010
Studio Prodotti Integrativi S.r.l.	Ossitetraciclina 20% S.P.I. 1 kg	102808019
	Ossitetraciclina 20% S.P.I. 5 kg	102808021
	Ossiter 200 10 kg	102809011
	Ossiter 200 25 kg	102809023

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07290

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società Sanizoo S.r.l., in S. Tomio di Malo.

Con decreto n. 22/2005 dell'11 luglio 2005 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società Sanizoo S.r.l. sita in via Vicenza, 132 - 36030 S. Tomio di Malo (Vicenza).

05A07296

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società I.R.C.A. Service, in Fornovo S. Giovanni.

Con decreto n. 25/2005 del 13 luglio 2005 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari rilasciata alla società I.R.C.A. Service, strada statale Cremasca, 591, n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo), presso l'officina della stessa società sita in 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo) strada statale Cremasca, 591, n. 10.

05A07295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione, alla società Interporto Rivalta Scrivia S.p.a. in Tortona, ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 12 luglio 2005 la società Interporto Rivalta Scrivia S.p.a., con sede in Tortona (Alessandria), frazione Rivalta Scrivia, strada Savonesa n. 12, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo piazzale di 4.500 mq di superficie.

05A07335

AGENZIA DELLE DOGANE

Biodiesel: assegnazione quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1º gennaio 2005-31 dicembre 2010

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 521 e 522, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato istituito un nuovo programma agevolativo della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del quale il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa, nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con il provvedimento dirigenziale prot. n. 3074/V/ACVCT del 13 luglio 2005 l'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise - Laboratori Chimici, ha fornito istruzioni in merito alla partecipazione all'assegnazione delle quote di biodiesel in esenzione di accisa relative alla prima annualità del programma da attribuire alle ditte nazionali e comunitarie produttrici di biodiesel, che intendono immettere in consumo tale prodotto nel territorio nazionale.

Le istruzioni contenute nel citato provvedimento sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, http://www.agenziadogane.gov.it/.

05A07369

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 3 in data 11 luglio 2005 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche» posto in salvaguardia dell'art. 2 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 3 marzo 2004, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino-Alto Adige.

05A07342

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501170/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.